

OSSERVAZIONI SULLA DOMANDA DI VIA E AIA DELLA DITTA CAVEDON

Premessa

L'azienda Agricola Cavedon Angelo proponente dello studio di impatto ambientale oggetto delle presenti osservazioni insiste da diversi decenni nel territorio comunale di Pojana Maggiore con due stabilimenti produttivi dediti all'allevamento di polli da carne, rispettivamente in via Pezze Lunghe (oggetto dello studio) e in via Borgo Brusà (posto a 65 m dal precedente non oggetto di studio).

Preme sottolineare come a partire dagli anni Novanta i due stabilimenti abbiano in egual modo creato numerosi disagi alla popolazione a seguito delle continue emissioni di rumori notturni, odori, fumi e polveri.

In merito si allegano le numerose raccolte di firme dei cittadini coinvolti inviate agli Enti competenti che ad oggi non hanno mai avuto alcun esito.

- 28 gennaio 2006
- 24 febbraio 2006
- 29 settembre 2007
- Articolo del giornale di Vicenza del 25 ottobre 2007
- 18 gennaio 2008
- 25 maggio 2009
- 07 febbraio 2011
- 24 febbraio 2020
- 03 maggio 2020
- 19 settembre 2020
- 24 giugno 2021
- Documentazione fotografica
- Video visibili al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zar8oUCFXPCXULFZ5VRDn_NZafD-S8z9?usp=sharing

Si evidenzia come molte altre lamentele siano state presentate per le vie brevi all'Amministrazione comunale, soprattutto nel periodo 2011-2019 quando la nuova amministrazione sembrava intenta ad intraprendere iniziative volte alla cessazione delle problematiche di via Borgo Brusà e Pezze Lunghe, oltre a quelle rivolte al corpo di polizia municipale per segnalare i continui disagi di fumi odori e rumori.

In proposito si evidenzia come lo Studio di impatto ambientale consideri come autonomi i due stabilimenti, quando in realtà, tanto ai fini della VIA che dell'AIA, si è in presenza di un unico allevamento. Già questo dato inficia *ab origine* la domanda di PAUR ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006.

Tanto premesso, si riporta comunque di seguito una disamina dello Studio di impatto ambientale e degli altri allegati alla richiesta di autorizzazione con puntuali osservazioni sulle significative carenze ed omissioni degli elaborati prodotti dal proponente.


STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO-PAT e PI

1) *L'analisi della pianificazione omette la descrizione di alcuni vincoli pianificatori insistenti sul sito in esame.*

In particolare, come riportato dal 2 PI interventi del comune di Pojana Maggiore", il sito è classificato come "Allevamento da trasferire, bloccare o eliminare oggetto di riqualificazione ambientale".

Si riporta di seguito l'estratto dell'articolo 23 delle NTO le quali esplicitano che: "Fino al trasferimento/blocco/eliminazione, gli interventi possibili sono limitati alla sola manutenzione ordinaria e agli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico – sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2 bis, comma 2, dell'art. 44 della L.R. 11/2004."



2) *Considerato che gli interventi proposti di "manutenzione straordinaria" (come recita il titolo del progetto) o di "ristrutturazione" (come precisato nel SIA-quadro progettuale) sono espressamente funzionali all'incremento della*

*quantità di capi accasati all'interno dello stabilimento sino a 100.845 capi/ciclo, ossia ad un potenziamento produttivo dell'allevamento, gli stessi non sono in alcun modo riconducibili né al concetto di "manutenzione ordinaria", né agli interventi "necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative" (ambientali, igienico-sanitarie e di benessere animale), né infine alla definizione di "adeguamento tecnologico" di un allevamento zootecnico intensivo di cui alla DGR Veneto n. 856 del 15.05.2012 (impropriamente riportato a pag. 3 del quadro progettuale del SIA), bensì a quella di "**Ampliamento**" contenuta nella stessa DGR n. 856/2012 inteso come "intervento di modifica di allevamento preesistente che determina un aumento del numero di capi allevabili".*

Non ricadendo dunque in alcuno degli interventi consentiti dallo strumento di pianificazione comunale, l'intervento proposto risulta pertanto in evidente contrasto con il vigente strumento comunale di pianificazione urbanistica.

Di qui ogni conseguenza anche sul piano del giudizio di non compatibilità ambientale del progetto con conseguente inevitabile diniego sia della VIA che dell'AIA.

3) *Dallo strumento di pianificazione comunale si evince inoltre che i due stabilimenti della ditta Cavedon, analizzati e descritti come due entità separate (uno in via Pezze Lunghe oggetto di studio, e uno in via Borgo Brusà non oggetto di studio) non rispettano le reciproche distanze minime tra i due allevamenti stessi, né dalle residenze civili previste dagli Artt. 16 e 41 delle NTO del Piano degli Interventi essendosi precisamente in presenza delle seguenti distanze (Figura 1):*

- *Distanza tra stabilimenti ditta Cavedon pari a 65 m*
- *Distanza tra lo stabilimento e le due civili abitazione più prossime allo stabilimento: 25 e 35 m*

Di qui un ulteriore profilo di incompatibilità urbanistica ed igienico-sanitario dell'intervento di manutenzione straordinaria con potenziamento produttivo dell'allevamento in violazione delle distanze minime prescritte.



Figura 1 Distanze tra allevamenti della ditta Cavedon (in rosso) e tra allevamento di via Pezze Lunghe e abitazioni (in giallo)

QUADRO PROGETTUALE

Impianto di riscaldamento

Si dichiara che l'azienda sostituirà l'attuale caldaia a cippato con impianto a metano.

- 4) *Non sono tuttavia indicate le tempistiche di dismissione dell'attuale caldaia a cippato fonte di molteplici emissioni odorigene e polverulente nel periodo invernale, dato che attualmente la rete infrastrutturale di distribuzione del metano nell'area di studio risulta essere incompatibile con l'intervento.*
- 5) *Non è neppure precisato secondo quale cronoprogramma saranno installati tali sistemi di riscaldamento e/o se gli stessi funzioneranno in concomitanza delle attuali caldaie a cippato.*

Vasche per lo stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni

Viene dichiarato che:

L'azienda agricola Cavedon Angelo effettuerà il lavaggio dei capannoni avicoli prima a secco, e successivamente con acqua, per una migliore pulizia dell'area stabulabile. Il sistema di tubazioni e raccolta dell'acqua di lavaggio prodotta dai capannoni avicoli, convoglia la stessa e delle vasche (due per ogni capannone).

Tali vasche presentano le seguenti dimensioni, pertanto l'allevamento avicolo dispone di un totale di 60,6 mc. Tali vasche sono coperte e chiuse con una botola per l'ispezione e il prelevamento delle acque.

- 6) *Non sono tuttavia indicate le modalità di gestione di tali acque, sia dal punto di vista della rete di raccolta, che non viene descritta e rappresentata, sia nella gestione dopo il loro accumulo; aspetto tecnico quest'ultimo tutt'altro che secondario sotto il profilo ambientale ed igienico sanitario.*

Piazzola disinfezione dei mezzi in accesso al centro aziendale

Viene dichiarato che:

Tutta l'area destinata all'allevamento sarà opportunamente recintata e l'ingresso potrà avvenire dal lato sud, dove sarà presente una zona di disinfezione degli automezzi che verrà installata dall'azienda agricola. Il sistema sarà costituito da un'area cementata impermeabile con apposita pendenza per la raccolta delle acque di disinfezione che verranno vaporizzate dall'arco. Le eventuali acque di raccolta verranno convogliate in un pozzetto chiuso che, una volta riempito, verrà svuotato da una ditta specializzata nello smaltimento dell'acqua come rifiuto un volta l'anno.

- 7) *Il posizionamento dell'impianto di disinfezione risulta coincidere con l'ingresso sulla prospiciente SP 3. Si segnala che l'ingresso risulta molto stretto e numerose volte gli autotreni rimangono fermi lungo la provinciale in attesa dell'apertura manuale del cancello, paralizzando per diverse decine di minuti il traffico veicolare in entrambe le direzioni viste le limitate dimensioni della sede stradale. L'attivazione dell'impianto di nebulizzazione rischia di rallentare ulteriormente l'accesso dei mezzi all'area.*
- 8) *Non è chiaro, inoltre, il posizionamento della vasca di raccolta dato che il piazzale è stato pavimentato pochi anni fa, caratterizzato da pendenza che fa confluire le acque tutte le acque all'interno del fossato antistante.*

Siepe perimetrale presente nel centro zootecnico

Viene dichiarato che:

Attualmente il centro zootecnico risulta essere quasi totalmente circondato da una siepe di platani e ligustri.

L'azienda al fine di sistemare il centro zootecnico provvederà alla piantumazione di alcune specie autoctone previste dal Prontuario del Comune di Pojana Maggiore, come ad esempio Acer campestre e Fraxinus ornus come arboree e ligustro, biancospino e sanguinella ove mancante, al fine di circondare completamente l'allevamento.

In questo modo l'azienda renderà più naturale il centro zootecnico, ed inoltre contribuirà con la siepe alla diminuzione delle emissioni di polveri e odori dal centro zootecnico.

v Si allega computo metrico estimativo della barriera verde a completamento di quella esistente.

- 9) *La siepe perimetrale menzionata messa a dimora da 4/5 anni lungo il lato ovest e sud è caratterizzata da un'essenza a lento sviluppo che allo stato attuale arriva a poco più di 1 m di altezza, senza fungere in alcun modo da barriera dato che le aperture dei capannoni risultano molto più alte. La stessa è completamente assente lungo il lato est così come in corrispondenza dell'accesso lungo via Pelosa dove i passanti vengono investiti direttamente dal flusso d'aria carico di polveri ed odori in uscita da uno dei capannoni.*
- 10) *Inoltre, il tratto di siepe campestre di platani posta nel tratto antecedente all'accesso in direzione Pojana crea interferenze con la visibilità lungo la provinciale SP 3 e in uscita da via Pelosa.*
- 11) *Non sono descritti i sesti d'impianto e le collocazioni delle nuove alberature previste. Inoltre, parte delle alberature esistenti invadono le aree di pertinenza della provinciale SP 3 Colognese.*

Gestione del cantiere e durata dei lavori

- 12) *Non viene descritta la tempistica secondo cui saranno realizzate le opere di mitigazione e la sostituzione delle caldaie dello stabilimento.*

Fase di carico dei capi

- 13) *Non è specificato se l'attività di carico dei capi avviene in periodo diurno o notturno. In altre parti dello studio viene menzionato che il solo carico dei capi avviene durante il periodo notturno ma non è stato prodotto uno studio previsionale d'impatto acustico che verifichi il rispetto dei limiti sonori presso i recettori sensibili più prossimi al punto di carico durante tale fase.*

Produzione di pollina

Viene dichiarato che:

Al termine del ciclo produttivo, a seguito del carico degli animali, viene rimossa la lettiera esausta che viene denominata pollina. Tale materiale è costituito prevalentemente dai residui di lettiera (paglia o segatura) e dalle deiezioni animali.

- 14) *Non vengono tuttavia specificate le tempistiche con cui avviene l'allontanamento della lettiera. La lettiera non dovrebbe essere inoltre sottoposta a cicli di essiccazione mediante rimescolamento e attivazione degli impianti di ventilazione dopo il termine del ciclo produttivo, perché ciò contrasta col punto 19 della BAT, come invece avviene attualmente perdurando le emissioni odorigene anche dopo il carico degli animali. Inoltre, non essendo dotata l'azienda di concimaia (non ne viene mai menzionata l'esistenza e non viene individuata negli elaborati grafici), non è chiaro dove avvenga lo stoccaggio degli effluenti nel periodo invernale quando lo spargimento degli stessi ai fini agricoli è di norma vietato.*
- 15) *Si evidenzia che nei primi giorni del mese di **ottobre 2021** è stata segnalata la presenza di **cumuli di pollina nei campi retrostanti** allo stabilimento di via Pezze Lunghe, di proprietà del proponente: circostanza che, ove confermata, evidenzierebbe la mancata gestione dei reflui zootecnici secondo le normative e le dichiarazioni stesse del proponente.*
- 16) *Non è inoltre chiaro se i sistemi di abbattimento polveri ed odori citati nello studio saranno in grado di abbattere gli impatti al momento del carico dei mezzi dedicati allo smaltimento.
Trattasi di carenze informative particolarmente gravi a fronte delle note problematiche indotte dalla gestione della pollina. Si consideri infatti che, essendo la pollina senza idonea maturazione in concimaia, classificata come "SOA" ossia come "**sottoprodotto di origine animale**", essa costituisce una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica (oltre che per gli animali), come riconosciuto nei regolamenti comunitari (cfr. in particolare il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)" nei cui considerando si dichiara espressamente che "I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali" (considerando 1) e che "I sottoprodotti di*

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

origine animale (...) costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi" (considerando 2) e nella DGR Veneto n. 1337/2012, che classificano lo stallatico (tra cui la pollina) in "categoria 2" in relazione al livello di rischio per la salute pubblica (e degli animali), sottoponendo tali SOA a particolari prescrizioni e controlli, anche sanitari.

Pulizia disinfezione e dimensionamento vasche

Lo studio dichiara che dopo la pulizia a secco verrà eseguita la pulizia con acqua che sarà convogliata in apposite cisterne.

- 17) *Non è presente un elaborato che descriva le modalità di convogliamento di tali acque all'interno delle cisterne di raccolta ed il loro posizionamento.*
- 18) *Non viene menzionata la pulizia dei piazzali esterni e le modalità di convogliamento delle acque di pulizia derivanti da tali aree che allo stato attuale scaricano direttamente sui fossati o i terreni adiacenti.*
- 19) *Non è specificato se l'attività di pulizia avviene in periodo diurno o notturno. In ogni caso non è stato prodotto uno studio previsionale d'impatto acustico che verifichi il rispetto dei limiti di emissione sonora presso i recettori sensibili più prossimi agli allevamenti.*

Impianto abbattimento polveri ed odori

All'interno del capitolo "Gestione del cantiere e durata dei lavori" viene riportato come primo punto:

L'azienda, una volta ottenute le autorizzazioni:

- Realizzerà l'impianto di abbattimento polveri ed odori in tutti i capannoni;

- 20) **Non vi è alcuna informazione sulle caratteristiche tecnologiche e dimensionali degli impianti trattamento polveri e odori** e le eventuali modalità di intervento in caso di malfunzionamento degli stessi. Del tutto evidente risulta la carenza informativa ai fini del rilascio della VIA oltreché dell'AIA comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sempre in merito alla gestione delle polveri e degli odori a pagina 17 dello studio viene riportato:

Si precisa che attualmente la ventilazione forzata è presente solamente nei CAP denominati 1 e 2, mentre nel CAP. 3 i ventilatori verranno installati contestualmente alla ristrutturazione dello stesso per il quale è già presente un progetto autorizzato oggetto di altra pratica edilizia.

Come riportato nella D.G.R.V. n° 1105 del 28 aprile 2009 si precisa che le emissioni provenienti dal reparto di stabulazione sono da considerarsi sempre di tipo non convogliato anche se convogliate con ventilatori. Il flusso d'aria di ricambio dei capannoni avicoli non è convogliato, né convogliabile, e non sono ipotizzabili impianti di abbattimento degli inquinanti.

- 21) *Tale dichiarazione risulta in contrasto con l'effettiva tecnologia adottata all'interno dei capannoni (già in essere per i capannoni 1 e 2 e di progetto per il capannone 3) costituita da una ventilazione forzata con emissioni convogliate areali in corrispondenza dei ventilatori di estrazione dell'aria posti sul lato nord dei capannoni.*
- 22) *Inoltre, si dichiara che non sono ipotizzabili impianti di abbattimento degli inquinanti; anche questa dichiarazione risulta in netto contrasto con quanto dichiarato in più punti dello studio SIA e degli studi correlati che prevedono un impianto di abbattimento di polveri ed odori del 70%, dei quali non viene illustrata la tipologia e il dimensionamento.*

Quadro ambientale

La relazione, a pagina 15, mostra una tabella degli effetti diretti che il centro zootecnico produce nelle immediate vicinanze.


- 23) *La tabella non esplica in modo congruo e reale gli effetti prodotti. In particolare, per le emissioni in atmosfera di polveri e odori, l'effetto attuale è pesantemente negativo per la salubrità dei luoghi e risulta essere una delle problematiche principali per i residenti che si sta cercando di far risolvere all'azienda Cavedon da più di vent'anni per tutti i due siti di proprietà, senza sinora alcuna positiva risposta.*

Traffico veicolare

A pagina 18, viene riportato un grafico con la frequenza dei viaggi per la gestione dell'attività. Ci si vuole soffermare in particolare ai picchi presenti a marzo, giugno, agosto, ottobre e dicembre coincidenti con l'attività di carico dei polli per la macellazione. Come dichiarato tale lavorazione viene effettuata dall'azienda agricola nel periodo notturno.

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898



24) Lo studio evidenzia picchi annuali di viaggio nel solo periodo primaverile ed autunnale mentre il grafico evidenzia un ciclico picco di viaggi ogni 90/100 giorni pari a 5/6 picchi anno. Non vengono invece menzionati i numerosi transiti derivanti dai mezzi agricoli dell'azienda che si spostano tra lo stabilimento oggetto di studio e quello di via Borgo Brusà che avvengono sia nel periodo diurno che nel periodo notturno. Si evidenzia inoltre come l'accesso provvisto di portoni ad apertura manuale comporti il permanere di autotreni e autoarticolati in sosta sulla carreggiata in attesa dell'arrivo dei gestori per la loro apertura, paralizzando il traffico veicolare della strada provinciale.

Rumore

Come dichiarato nel precedente paragrafo relativo al traffico veicolare, il carico degli animali viene effettuata dall'azienda agricola nel periodo notturno.

25) Tale dichiarazione è in contrasto con l'art 21 del Regolamento Acustico del Comune di Pojana maggiore approvato con D.C.C. n. 56 del 07.11.2002 che riporta: "le attività rumorose ed incomode possono essere svolte nei seguenti periodi: - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00; - nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00e dalle 16:00 alle 19:00"

26) Lo studio non è corredato da uno studio preliminare di impatto acustico che comprovi l'assenza di effetti molesti nei confronti delle abitazioni limitrofe all'area di intervento e non sono previste barriere fonoassorbenti per mitigare gli impatti generati dalla fase di carico.

27) Non è inoltre chiaro dove sostino i mezzi in attesa del carico/scarico/apertura manuale dei portoni/fase di disinfezione dei mezzi data l'assenza di un idoneo accesso. Infatti, spesso accade che i mezzi rimangano in sosta con il motore acceso di fronte le abitazioni poste lungo la strada provinciale durante le ore

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

notturme disturbando la quiete dei residenti non essendo previste aree di sosta all'interno dell'azienda.

- 28) *Quanto previsto dal Sistema di Gestione Aziendale e dalla BAT di cui al punto 9 in merito alla gestione del rumore non risulta attuato allo stato attuale e non è individuato il responsabile della gestione di tale aspetto. Inoltre, non è chiaro come tale procedura possa essere rispettata dato che durante le lavorazioni notturne risulta impossibile contattare gli enti preposti al controllo per segnalare e far rispettare quanto previsto dalle procedure.*

Sviluppo di animali indesiderati

- 29) *Non viene individuato il tipo di trappola, posizionamento e/ o tipo di trattamento idoneo al controllo degli animali indesiderati.*
- 30) *In corrispondenza delle fasi terminali dei cicli produttivi e di smobilizzo delle lettiere si verificano puntualmente infestazioni di mosche e mosconi che perdurano anche oltre il periodo monitorato (aprile ottobre).*

Mitigazioni ambientali

Barriera verde

Viene dichiarato che:

Per ridurre l'impatto visivo dell'allevamento, è presente una siepe perimetrale nell'intorno del centro zootecnico.

Oltre a creare una barriera visiva, le piante riescono a trattenere le polveri e ridurre lo spostamento dell'aria diminuendo quindi la propagazione di eventuali odori. La siepe è un intervento di mitigazione ambientale che consente un apprezzabile miglioramento ecologico e paesaggistico e contribuisce a:

- 31) *Come analizzato in precedenza e nei successivi paragrafi le barriere a verde esistenti sono sostanzialmente assenti o inadeguate sull'80% del perimetro dello stabilimento ed inefficaci alla mitigazione visiva, acustica da polveri ed odori.*
- 32) *Si evidenzia inoltre che sia per lo stabilimento di via Pezze Lunghe che per quello di via Borgo Brusà le barriere verdi di mitigazione non sono conformi a quanto previsto dall'art 15.7 c.2 delle Norme Tecniche del I° PI del comune di Pojana Maggiore, nonostante le notifiche presentate dallo stesso comune all'azienda.*

Sistema di abbattimento polveri e odori

Viene dichiarato che:

33) L'azienda installerà nella zona dei ventilatori un sistema a nebulizzazione d'acqua, per il trattamento dell'aria esausta, al fine di abbattere le emissioni di polveri ed odori.

Non è stato descritto in alcun modo tale impianto e non è chiara la sua effettiva capacità di abbattimento nei confronti delle due componenti emissive anche alla luce delle simulazioni eseguite che, seppur citino un abbattimento del 70% delle emissioni, comportano un sostanziale peggioramento della situazione attuale.

Valutazione degli impatti (Conclusioni)

34) *Non è presente una chiara disamina degli impatti generati dall'allevamento nei confronti dell'ambiente circostante.*

Elenco delle autorizzazioni ambientali


35) *Non vengono citate le autorizzazioni ambientali sulla base delle quali lo stabilimento sta operando attualmente visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale **Provvisoria** del 2013, prorogata con determina n.570 del 11/06/2018 della Provincia di Vicenza fino al 31/12/2018, per quanto è a conoscenza degli scriventi, non risulta essere stata rinnovata o sostituita con altro titolo ambientale.*

36) *Dagli elaborati non è chiara l'effettiva potenza delle due caldaie installate e se queste superino i valori limite oltre cui è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti termici. Anche se tale limite non fosse superato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono obbligatori gli autocontrolli alle emissioni previsti per caldaie a biomassa di potenzialità superiore a 35 kW. Considerate le continue emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento e di ventilazione degli allevamenti di Via Pezze Lunghe e di via Borgo Brusà, e considerata l'assenza di un'autorizzazione AIA con cui gli stabilimenti operano, si chiede che venga chiarito sulla base di quali assenti ambientali l'azienda operi da oltre 2 anni.*

Relazione di compatibilità idraulica

PLANIMETRIA GENERALE

schema scarichi acque bianche SC: 1:250



37) Si evidenzia come l'area individuata per la realizzazione del bacino di laminazione presenti un andamento planoaltimetrico incompatibile con quanto proposto. Inoltre, proprio in corrispondenza dell'area individuata quale bacino sono presenti storiche criticità idrauliche con fenomeni di allagamento dell'intera strada comunale di via Pelosa per reflusso delle acque provenienti dal capofosso in cui il proponente intende scaricare le acque.

CME operazioni colturali

Viene riportato il seguente computo:

STUDIO LEGALE CERUTI


Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

cod	Descrizione	U.m	quantità	Costo unitario	totale
H.3.4	Piantine in contenitore singolo (altezza sino a circa cm 100)	cad	50,0	€ 2,80	€ 140,00
D.5.1	Collocazione a dimora di piantine e arbusti per sottopiantagioni forestali. Il costo non comprende l'acquisto della piantina ma comprende l'apertura della buca, la fornitura e la collocazione del materiale per garantire adeguata protezione e sostegno alla piantina, posizionamento di biodisco pacciamante in materiale biodegradabile e la prima concimazione. Tali piante sono: ligustro, sanguinella, biancospino.	cad	25,0	€ 6,50	€ 162,50
I.1.27	Apertura con attrezzo manuale di fessura per la messa a dimora di materiale di propagazione a radice nuda o con pane di terra	cad	25,0	€ 0,29	€ 7,25
I.2.1	Preparazione e messa a dimora di piantine radicate all'interno di fessura o di buca, già predisposta. Il costo comprende la valutazione dell'idoneità all'utilizzo del materiale di propagazione, l'eventuale eliminazione delle parti danneggiate od eccessivamente sviluppate, il trasporto al sito dell'impianto, la chiusura della buca e l'assettamento del terreno. Le piante in questione sono le seguenti: Acer campestre, Fraxinus ornus.	cad	25,0	€ 1,59	€ 39,75
H.1.7	Disco o quadro pacciamante biodegradabile in fibra naturale	cad	50,0	€ 2,00	€ 100,00
I.3.2	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante minerale attorno alle piantine, compreso il suo interrimento	cad	50,0	€ 0,42	€ 21,00
I.1.8	Distribuzione andante di fertilizzante organico, compreso il carico sul mezzo di trasporto	ha	0,50	€ 207,60	€ 103,80
				Totale	€ 470,50

38) *Le quantità stimate dal computo per la messa a dimora delle specie arboree ad integrazione della siepe esistente appaiono manifestamente insufficienti. Infatti, è prevista la messa a dimora di 50 piantine che dovrebbero colmare le assenze di alberatura sui circa 400 m di perimetro aziendale in cui queste sono inadeguate o assenti. Ciò significherebbe mettere a dimora una piantina ogni 8 m che, considerate le specie arboree a lento sviluppo citate nello studio, permetterebbero di contribuire alla mitigazione ambientale dello stabilimento solo al raggiungimento del massimo sviluppo, stimabile in circa 10/15 anni.*

Tavola Generale

Viene riportata la seguente tavola



Si riporta invece lo stato attuale da ortofoto



STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

39) *Lo stato di fatto dell'area oggetto di studio si presenta differente da quanto individuato in planimetria:*

- *L'area individuata dal tratteggio ciano su ortofoto risulta essere già pavimentata;*
- *L'edificio individuato in giallo sull'ortofoto non viene rappresentato in planimetria;*
- *Le siepi indicate e citate in più punti, individuate dal tratteggio rosso su ortofoto, non sono esistenti o costituite da un filare di vite in evidente stato di abbandono, come visibile anche dalle foto inserite all'interno della relazione di compatibilità idraulica:*



Planimetria con i ottivi



Foto n.1_Area d'intervento



Foto n.2_Area d'intervento




Foto n.3_Area d'intervento (bacino di laminazione)



Foto n.4_Area d'intervento (bacino di laminazione)

- *In corrispondenza della siepe individuata dal tratteggio nero su ortofoto è presente un accesso carraio privo di qualsiasi tipo di barriera che blocchi il flusso d'aria in uscita dall'adiacente capannone A che investe, proiettando polveri e odori, chiunque transita lungo la strada comunale;*
- *La siepe individuata dal tratteggio verde risulta essere inadeguata; nonostante sia stata messa a dimora da diversi anni risulta totalmente*

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

inefficace a mitigare gli impatti odorigeni, polverulenti visivi e acustici date le ridotte dimensioni che non raggiungono l'altezza delle finestrate da cui provengono i disturbi.

Modellazione delle dispersioni in atmosfera

40) Lo studio sulle dispersioni in atmosfera non è stato redatto secondo le linee stabilite dal Comitato Tecnico regionale VIA del 29 gennaio 2020 e dal Comitato Tecnico Provinciale VIA del 14 maggio 2020 denominate "Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabilità".

Considerate le pregresse segnalazioni lo studio dovrebbe raggiungere il livello di approfondimento Liv.2.

A pagina 18 dello studio vengono individuati i recettori sensibili che, come descritto, dovrebbero essere "le case di civile abitazione più vicine all'allevamento".



41) Si evidenzia come tutte le civili abitazioni maggiormente prossime al sito di intervento non siano state prese in considerazione dallo studio (in Figura 2 sono indicate: con puntino rosso le abitazioni omesse, verde scuro quelle considerate e verde chiaro i due siti produttivi)

Lo studio omette dunque l'individuazione dei recettori sensibili prossimi al sito oggetto di studio. La circostanza inficia ogni conseguente valutazione sull'impatto degli inquinanti.

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898



Figura 2 Recettori sensibili omissi dallo studio

Emissioni odorigene

Il limite di emissione citato dallo studio risulta pari al valore di 3 eUO/m³ che risulta rispettato per i recettori sensibili indagati dallo studio.

SIMULAZIONE EMISSIONI ODORIGENE 98° PERCENTILE				
RECCITORI	X (m)	Y (m)	ANTE INTERVENTO	POST INTERVENTO
Rec. 1	695469	5017854	0,876	0,955
Rec. 2	696015	5017908	0,179	0,217
Rec. 3	695814	5018298	0,59	0,621
Rec. 4	695132	5018672	1,28	1,3
Rec. 5	695050	5019160	0,804	0,966
Rec. 6	696074	5018972	0,167	0,17
Rec. 7	695621	5018286	2,42	2,62
Rec. 8	695344	5018548	1,38	2
Rec. 9	695910	5018654	0,33	0,357

Figura 3 Estratto simulazione odorigena

Dai dati presentati si **evidenzia un peggioramento dello stato di emissione post-intervento** rispetto a quello ante intervento nonostante vengano adottati sistemi di abbattimento che dovrebbero ridurre gli odori del 70%.

Appare chiaro che l'esclusione dall'analisi dei recettori sensibili delle abitazioni civili presenti tra il sito oggetto di studio e il recettore R7, che presenta valori di 2.62 eUO/m³, **non rappresenti chiaramente**

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

l'impatto derivante dagli allevamenti dalla ditta Cavedon nei confronti dei residenti limitrofi maggiormente sottoposti agli odori.

Infatti, la simulazione proposta evidenzia come **molti dei ricettori non indagati superino di gran lunga il limite normativo stabilito** dalle linee guida provinciali, arrivando a valori prossimi a 9 eUO/m³, a cui vanno sommate le emissioni derivanti dagli altri allevamenti esistenti, come visibile in Figura 4.




Figura 4 Estratto simulazione odori stabilimento oggetto di studio




Figura 5 Individuazione recettori sensibili non individuati dallo studio

- 42) Lo studio odorigeno omette l'individuazione dei recettori sensibili prossimi al sito oggetto di studio (Figura 5) e simula l'impatto generato dagli allevamenti che adottano tecnologie di gestione della lettiera completamente differenti (senza ventilazione forzata) allo stesso modo e con gli stessi parametri di quelli oggetto di studio. Infatti, gli stabilimenti di via Borgo Brusà della ditta Cavedon che non adottano la ventilazione forzata risultano essere largamente più impattanti a causa dell'elevata umidità della lettiera rispetto a quelli proposti, ma per entrambi gli stabilimenti viene utilizzato lo stesso parametro $0.6 \text{ ouE/m}^2/\text{s}$.
- 43) Inoltre, al Punto 32 della BAT viene dichiarato che non viene impiegato un impianto di trattamento dell'aria per costi elevati, che risulta essere in contrasto con quanto indicato nello studio odorigeno.

EMISSIONI DI PM10

Il limite di emissione citato dallo studio risulta pari al valore di $50 \mu\text{g/m}^3$ che risulta rispettato per i recettori sensibili indagati dallo studio.

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

SIMULAZIONE PM10 90° PERCENTILE				
RECCETTORI	X (m)	Y (m)	ANTE INTERVENTO	POST INTERVENTO
Rec. 1	695469	5017854	0,372	0,696
Rec. 2	696015	5017908	0,124	0,235
Rec. 3	695814	5018298	0,484	0,817
Rec. 4	695132	5018672	0,225	0,632
Rec. 5	695050	5019160	0,0947	0,217
Rec. 6	696074	5018972	0,082	0,167
Rec. 7	695621	5018286	2,55	3,35
Rec. 8	695344	5018548	0,493	1,98
Rec. 9	695910	5018654	0,215	0,451

- 44) *Dai dati presentati si evidenzia un notevole peggioramento dello stato di emissione post-intervento rispetto a quello ante intervento nonostante vengano adottati sistemi di abbattimento che dovrebbero ridurre le emissioni di polveri del 70%.*
- 45) *Appare chiaro che l'esclusione dall'analisi dei recettori sensibili delle abitazioni civili presenti tra il sito oggetto di studio e il recettore R7, che presenta valori di 3,35 µg/m³, non rappresenti chiaramente l'impatto derivante dagli allevamenti dalla ditta Cavedon nei confronti dei residenti limitrofi maggiormente sottoposti alle polveri. Infatti, la simulazione proposta evidenzia come molti dei ricettori non indagati rientrano ampiamente nel campo massimo rappresentato dalla simulazione di 10 µg/m³ senza verificare se il limite normativo sia rispettato, come visibile in Figura 4.*




Figura 6 Estratto simulazione PM10 stabilimento oggetto di studio

- 46) *Inoltre, la scala impegnata per la simulazione (che omette numerosi ricettori sensibili) non permette di verificare l'effettivo rispetto dei limiti vista la mancata rappresentazione dei valori superiori a 10 µg/m³*

Si evidenzia inoltre che lo studio **non prende in considerazione** le emissioni derivanti dalle **centrali termiche** dell'allevamento oggetto di studio, né di quelle derivanti dagli altri allevamenti della zona che comunque **nel periodo invernale vanno a sommarsi alle utenze domestiche** ed agro industriali dell'intera area urbana posta in prossimità degli stabilimenti.

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

- 47) *Dallo studio si evince dunque un notevole peggioramento della qualità dell'aria derivante dagli stabilimenti oggetto di studio a cui vanno a sommarsi le emissioni derivanti dal riscaldamento invernale degli stabilimenti stessi non valutati, così come non sono stati valutate le altre fonti emissive derivanti dal riscaldamento domestico dell'area urbana circostante e delle attività non zootecniche (Stabilimento tabacchi, essiccatoio Agriberica, polo produttivo industriale di Cagnano). Un tale aggravamento dell'attuale situazione di inquinamento atmosferico da polveri sottili risulta preoccupante considerata la presenza di numerosi studi scientifici che dimostrano l'incremento della diffusione di malattie polmonari e un aumento del tasso tumorale legato all'incremento delle PM10 e PM 2.5, e considerato altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso pubbliche le nuove linee guida sulla qualità dell'aria, riducendo notevolmente i limiti per l'esposizione a lungo termine agli inquinanti più dannosi per la salute, in particolare il particolato fine e il biossido di azoto ("WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide").*
- 48) *Lo studio sulle emissioni omette l'individuazione dei recettori sensibili prossimi al sito oggetto di studio oltre alle fonti emissive derivanti dagli impianti di riscaldamento invernale civili, industriali e dei siti produttivi zootecnici ed agroindustriali circostanti (caldaie a cippato degli stabilimenti della ditta Cavedon).*

Sono allegate analisi relative a polveri e odori non rappresentative del sito specifico.

- 49) *Non è stata eseguita una specifica campagna di analisi dello stato di fatto (sia odori che PM10) del sito oggetto di studio durante i periodi più impattanti del ciclo produttivo (termine del ciclo produttivo, rimozione lettiera, pulizia, predisposizione nuova lettiera).*
- 50) *Inoltre, al Punto 32 della BAT viene dichiarato che non viene impiegato un impianto di trattamento dell'aria per costi elevati, che risulta essere in contrasto con quanto indicato nello studio di dispersione delle polveri.*

PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI

Viene dichiarato che il protocollo dell'azienda per il contenimento dell'odore attualmente in vigore prevede la rimozione della lettiera a fine ciclo, la riduzione della temperatura dell'effluente e il mantenimento della siepe circostante ai capannoni per attenuare l'odore prodotto.

Si evidenzia che allo stato attuale le emissioni odorigene perdurano anche diverso tempo dopo il termine del ciclo produttivo (ci si chiede dunque se ciò sia imputabile alla circostanza che la lettiera sia lasciata in loco ben oltre il termine del ciclo produttivo, con rimescolamenti che finiscono per aggravare le emissioni

STUDIO LEGALE CERUTI

Via All'Ara n.8 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/21634 - Telefax 0425/21898

odorigene provenienti dagli allevamenti, contrariamente a quanto dichiarato al punto 19 della BAT). Inoltre, la siepe perimetrale menzionata messa a dimora da 4/5 anni lungo il lato este e sud è caratterizzata da un'essenza a lento sviluppo che allo stato attuale arriva a 1,5 m di altezza senza fungere in alcun modo da barriera dato che le aperture dei capannoni risultano molto più alte. La stessa è completamente assente lungo il lato ovest così come in corrispondenza dell'accesso lungo via Pelosa dove i passanti vengono investiti direttamente dal flusso d'aria in uscita da uno dei capannoni.

51) Non sono chiare le modalità con cui vengono gestite le lettiere dal momento in cui termina il ciclo produttivo fino al loro smaltimento e se le stesse siano sottoposte a cicli di essiccazione con perdurare delle emissioni odorigene. Inoltre, dato che lo stabilimento non ha concimaie, non è chiaro dove permanga la lettiera durante il periodo invernale quando ne è vietata la distribuzione ai fini dell'utilizzazione come residui zootecnici.

Viene dichiarato che nel caso di odori molesti viene attivato un protocollo da adottare che prevede il monitoraggio degli odori con campionamento e analisi di laboratorio mediante olfattometria ritardata e quant'altro previsto.

52) Non viene individuato il soggetto responsabile dell'applicazione dei protocolli di monitoraggio odorigeno da attivare nel caso di odori molesti e la procedura non prevede la segnalazione agli enti preposti al controllo (comune, provincia, Arpav) della sua attivazione.

53) Inoltre, i protocolli previsti sono in contrasto con quanto dichiarato all'interno del progetto, prevedendo il trattamento della lettiera mediante asciugatura con ventilazione forzata.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

54) *Preme evidenziare che l'allevamento avicolo in esame rientra pacificamente nel novero delle "industrie insalubri di prima classe" (vds. il D.M. 5 settembre 1994, all.to parte I, lett. C, n. 1), in relazione alle quali spettano all'Amministrazione comunale (rectius, al Sindaco) tutti gli ampi poteri/doveri previsti per tutelare la salute pubblica di cui agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, tra cui quello di dettare prescrizioni in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006 (oltre a quello di emettere ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica conseguenti alle attività di queste attività insalubri: cfr. ad es. T.A.R. Lombardia-Milano, sez. IV, 16.07.2009, n. 4379; Id., sez. III, 11 ottobre 2004, n. 5524; TAR Sicilia-Palermo, sez. I, 4.07.2008, n. 882; Cons. Stato, sez. V, 14.04.1997, n. 351). Risulta inoltre evidentemente indispensabile un coinvolgimento procedimentale dei competenti settori all'igiene pubblica e veterinario della locale azienda sanitaria.*

Considerato che attualmente lo stabilimento non è dotato dell'autorizzazione AIA (con determina n.570 del 11/06/2018 la Provincia di Vicenza ha prorogato i termini di validità della preesistente AIA fino al 31/12/2018 al seguito del quale non è stato effettuato il rinnovo) lo stabilimento dovrebbe attualmente accasare un numero massimo 40.000 capi.

55) *Dalla documentazione prodotta non è indicata la quantità di capi attualmente presenti. Inoltre non è chiaro se l'azienda proponente abbia effettivamente ridotto il quantitativo di capi accasati nel periodo che è intercorso tra la scadenza dell'AIA e la presente domanda, né se gli enti preposti abbiano effettuato i necessari accertamenti volti ad appurare l'effettiva riduzione dei quantitativi accasati a seguito della scadenza del provvedimento autorizzativo.*

Rovigo - Pojana Maggiore, 21 ottobre 2021

- Avv. Matteo Ceruti -

- Ing. Luca Andretto -

